



CITTÀ DI ALESSANDRIA

AREA SVILUPPO TERRITORIALE ED ECONOMICO
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO PUBBLICI ESERCIZI - POLIZIA AMMINISTRATIVA
Ufficio Pubblici Esercizi – Autorizzazioni Sanitarie

OGGETTO: proroga divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori e/o bottiglie di vetro.

IL SINDACO

RICHIAMATA l'ordinanza n. 584 del 29/06/2009 con la quale, su segnalazione del Questore di Alessandria, si vietava, in via sperimentale per n. 6 mesi, la vendita per asporto di bevande in bottiglie e contenitori di vetro, dalle ore 21:30 alle ore 05:00, da parte di esercizi di somministrazione, esercizi commerciali ed artigianali ubicati nella zona compresa tra Corso Crimea e Piazzale Curiel, rimanendo invece consentita la somministrazione per il consumo all'interno dei locali e/o nei dehor regolarmente autorizzati;

CONSIDERATO che il provvedimento sopra citato era stato predisposto per contrastare, nella zona antistante la stazione ferroviaria ed in alcune vie limitrofe, forti disagi consistenti nell'insudiciamento del suolo pubblico determinato dall'abbandono incontrollato delle bottiglie dopo il consumo, nonché il verificarsi di diversi episodi di violenza legati all'abuso di sostanze alcoliche, quali aggressioni e rapine con l'utilizzo di bottiglie di vetro come armi da taglio, con conseguenze talvolta gravi, tanto da obbligare le forze di Polizia ad implementare i servizi di prevenzione e repressione nell'area interessata;

PRESO ATTO dei risultati positivi ottenuti, grazie anche all'azione congiunta delle Forze di Polizia che hanno intensificato i controlli a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza urbana della cittadinanza;

VISTA l'ordinanza n. 1096 del 21/12/2009, relativa a proroga per altri 6 mesi, dal 30/12/2009 al 30/06/2010, del divieto di vendita per asporto di bevande in bottiglie e contenitori di vetro, dalle ore 21:30 alle ore 05:00, da parte di esercizi di somministrazione, esercizi commerciali ed artigianali ubicati nella zona compresa tra Corso Crimea e Piazzale Curiel;

CONSIDERATO che, nell'ordinanza n. 1096 del 21/12/2009, per puro errore formale, sono stati indicati motivi di ordine pubblico;

VISTA la Legge n. 125 del 24/07/2008 che ha ampliato i poteri dei Sindaci confermando la potestà ordinatoria in relazione a specifiche necessità di salvaguardia della sicurezza e della quiete pubblica;

VISTA la Legge 689 del 24/11/1981;

VISTO l'art. 54 del D.L.vo 267 del 18/08/2000 così come modificato dalla Legge 24/07/2008 n. 125;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 5/8/2008;

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale;

ANNULLA

L'ordinanza n. 1096 del 21/12/2009;

ORDINA

per i motivi esplicitati in premessa, la proroga per n. 6 mesi, dal 30/12/2009 al 30/06/2010, del divieto di vendita per asporto di bevande in bottiglie e contenitori di vetro, dalle ore 21:30 alle ore 05:00, da parte di esercizi di somministrazione, esercizi commerciali ed artigianali di cui all'allegato elenco, che è parte integrante della presente ordinanza.

Rimane consentita, invece, la somministrazione per il consumo all'interno dei locali e/o nei dehor regolarmente autorizzati.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

Manda agli agenti del Corpo di Polizia Municipale di Alessandria per la notifica e l'esecuzione della presente ordinanza.

Gli agenti della Polizia Municipale e quelli delle altre Forze di Polizia sono incaricati di far rispettare la seguente Ordinanza.

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale.

L'inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

In caso di recidiva verrà disposta la sospensione dell'attività per un periodo di tempo compreso tra 7 e 15 giorni.

Ai sensi dell'art 3 della Legge n. 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notifica della presente, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

**IL SINDACO
Piercarlo Fabbio**

RELATA DI NOTIFICA